SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1949 (26a in sede deliberante) Presidenza del Presidente PARATORE INDICE Disegni di legge: (Discussione e approvazione) « Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (N. 411): Braccesi, relatore Pag. 134 134, 135 Presidente 134, 135 134 Pontremoli 135 « Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 451, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire sviluppo del naviglio peschereccio» (N. 416-Urgenza): 135 GAVA, relatore 135 « Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni e il contrabbando sugli apparec-

chi di accensione e le tasse di licenza per la

fabbricazione e vendita degli stessi » (N. 423):

Tafuri, relatore

136

136

136

Presidente

« Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati » (N. 429) (Approvato dalla Camera dei deputati): Presidente Fag. 137 CAVA 138 RICCI Federico 138 « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato » (N. 443): Tafuri, relatore 143, 145, 146 Zanardi 143, 145, 146 FORTUNATI 143, 144, 145, 146 145, 146 (Discussione e rinvio) « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (N. 434-Urgenza): Presidente 140 e passim Braccesi Zoli, relatore 139, 140, 141, 142 RICCI Federico 139, 140, 142 140, 141, 142 ZIINO 140, 141, 142 141 142 « Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento» (N. 435): Zotta, relatore 142

143

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperis, Fortunati, Gava, Marconcini, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Zanardi, Ziino, Zoli e Zotta.

RUGGERI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni tributarie per le
anticipazioni e i finanziamenti in correlazione
con operazioni di cessione o di costituzione in
pegno di crediti » (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti ». Ila facoltà di parlare il relatore, onorevole Braccesi.

BRACCESI, relatore. Le facilitazioni previste dal regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, sono state prorogate successivamente fino al 31 dicembre 1948. Probabilmente -i pensava che queste agevolazioni potessero avere termine alla data del 31 dicembre dell'anno scorso; di fatto però le condizioni attuali hanno costretto il Governo a proporre una nuova proroga per altri due anni. In sostanza, mediante questa ulteriore proroga gli atti di cessione dei crediti verso enti statali od enti comunali o aziende dipendenti da questi enti continuano ad essere sottoposti ad una tassa proporzionale di registro del 0,50 per cento. Anche l'operazione di finanziamento, se non avviene a mezzo cambiale, è sottoposta ad una tassa di registro del 0,10 per cento invece che alla tassa del 2 per cento, come normalmente applicata. La facilitazione è notevole, ma è doverosa, in quanto le aziende fornifrici, non pagando il Tesoro, sono costrette a ricorrere alla cessione dei loro crediti. Poichè è evidente che le condizioni per cui fu fatto il decreto permangono e le aziende hanno bisogno di scontare i loro crediti, si ritiene di favorire ancora queste aziende e di protrarre il termine scaduto il 31 dicembre 1948 per due anni, quando è prevedibile che la facilitazione venga a cadere da sè per forza di cose.

Circa la minore entrata che può derivare al Tesoro da queste agevolazioni, debbo dire che purtroppo non è possibile stabilire questo dato. I contratti di cessione coinvolgendo molti Ministeri — Lavori pubblici, Aeronautica, Marina e tutte le Aziende comunali — bisognerebbe avere una statistica dei contratti conclusi per stabilire di quanto diminuiscono le entrate dello Stato. Il Ministero non è in possesso di dati precisi, però la necessità di questa esenzione è così evidente che credo che il disegno di legge possa essere approvato con tranquillità. D'altra parte bisogna tener presente che l'efficacia del provvedimenti essendo cessata con il 31 dicembre 1948, da allora sono stati sospesi i pagamenti, perchè gli uffici competenti non sanno come regolarsi. Anche questa è un'altra causa d'urgenza.

FORTUNATI. Come ci regoleremo per il periodo che va dal 1º gennaio 1949 ad oggi? PRESIDENTE. Vorrei sapere dal relatore cosa accadrebbe se il provvedimento entrasse in vigore dal 1º giugno.

BRACCESI, relatore. In molti altri casi, in cui il disegno di legge di proroga è presentato successivamente alla scadenza, il Tesoro ha mandato una circolare agli Uffici del registro per dare disposizioni in attesa dell'applicazione della nuova legge. Questa volta però il Tesoro non ha inviato alcuna circolare.

RESTAGNO. Tutti siamo d'accordo che questo provvedimento sia venuto in ritardo e che abbia portato delle conseguenze molto gravi nel settore industriale: molte aziende hanno dovuto sottostare al pagamento delle tasse in misura ordinaria. Ora penso che questo disegno di legge debba essere approvato con la massima urgenza, perchè è uno dei provvedimenti più attesi da parte delle aziende interessate. Questa è una proroga che non si può pensare di non approvare, od anche di darle una data diversa da quella del primo gennaio 1949, perchè non sarebbe giusto fare un trattamento diverso a quelli che hanno dovuto fare la cessione dei loro crediti in questi

26a RIUNIGNE (9 giugno 1949)

primi sei mesi, altrimenti ne andrebbe di mezzo il prestigio dell'Amministrazione.

FORTUNATI. Se nel periodo gennaio-giugno 1949 sono state operate delle cessioni, naturalmente le ditte industriali, trovandosi di fronte ad una determinata situazione giuridica, hanno compiuto l'operazione corrispondendo la tassa a tariffa normale. Ora se diamo una proroga a partire dal 1º gennaio 1949, tutte queste ditte in quali condizioni verranno a trovarsi?

GAVA. Hanno diritto al rimborso.

PONTREMOLI. Io avevo segnalato la scadenza con lettera 6 gennaio c. a. al Ministero e il Ministro aveva dato parere favorevole ad una proroga, avvertendo però che essendo scaduto il decreto che regolava questa materia, esso non poteva pertanto essere applicato.

PRESIDENTE. Quindi l'Amministrazione era in regola.

FORTUNATI. Se l'Amministrazione finanziaria ha avvertito che il decreto di facilitazione, essendo scaduto, non poteva più essere applicato, ciò sta a significare che aveva dato un giudizio di carattere tecnico e di carattere politico-finanziario. Ora non si deve mettere l'Amministrazione finanziaria in condizioni tali per cui mentre da un lato essa dà delle direttive, ad un certo momento viene una proroga che smentisce tali direttive.

PRESIDENTE. L'Amministrazione finanziaria era favorevole alla proroga. Ha solo avvertito che fino a quando non fosse stato approvato il relativo disegno di legge, il precedente decreto, scaduto il 31 dicembre 1948, non poteva essere applicato. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È estesa dal 1º gennaio 1919 fino al 31 dicembre 1950 la efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

È altresì estesa dal 1º gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Chi lo approva è pregato di alzaisi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 451,
recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo
sviluppo del naviglio peschereccio » (N. 416Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 451, recante agevolazioni fiscali, dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gava.

GAVA. relatore. Con questo disegno di legge si mantiene l'efficacia del decreto legislativo 22 giugno 1946 fino al 1950 e ciò per incrementare il naviglio peschereccio. Devo far notare che anche in questo caso, purtroppo, la proroga è concessa dopo la scadenza della legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti gli articoli del disegno di leg ge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali e agli atti giudiziari. (È approvato).

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

Art. 2.

L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni e il contrabbando sugli apparecchi
di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi » (N. 423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni e il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tafuri.

TAFURI, relatore. Quando sono state aumentate le imposte sui fiammiferi è stata anche aumentata l'imposta sugli apparecchi di accensione a seconda delle categorie in cui erano divisi, e l'imposta, rispetto a quello che era nell'anteguerra, è stata aumentata di 25 volte, salvo per gli accenditori a scintilla per uso domestico, la cui imposta è stata aumentata di 15 volte. Le penalità relative, per effetto di un decreto del 1945, variavano con un aumento da cinque volte a dieci volte. Questo differente aumento ha portato come conseguenza che oggi le multe sono inferiori alle tasse da pagare. Quindi l'Amministrazione propone che le penalità siano aumentate nella stessa misura in cui sono state aumentate le

tasse che gravano su questi accenditori, vale a dire di venticinque volte. In tal modo per i casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, la penalità è portata come minimo da lire 50 a lire 1.250 e come massimo da lire 1.000 a lire 25.000. Nei casi di cui ai numeri 3 e 4 del suddetto articolo 10, la multa è portata come minimo da lire 50 a lire 1.250 e come massimo da lire 500 a lire 1.2500. Nei casi di cui al numero 5 dello stesso articolo 10, da lire 30 a lire 750 e da lire 100 a lire 2.500. Nei casi di cui al numero 5, da lire 30 a lire 750 e da lire 30 a lire 750 e da lire 2.500.

Parimenti l'ammenda di cui all'articolo 11 dello stesso regio decreto-legge è aumentata da lire 30 a lire 750 e da lire 100 a lire 2.500. Le ammende invece di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 sono aumentate rispettivamente da lire 20 e 100 a lire 500 e 2.500 e da lire 100 e 300 a lire 2.500 e 7.500.

Le tasse di licenza, infine, sono aumentate per la fabbricazione da lire 1.000 a lire 25.000; per la vendita da lire 100 a lire 2.500.

In linea di massima, pertanto, le multe sono stata aumentate nella stessa misura in cui sono state aumentate le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione. Non vi è quindi chi non veda l'apportunità di questo provvedimento.

FORTUNATI. Vorrei chiedere un chiarimento: nel provvedimento in esame si parla di contrabbando di apparecchi di accensione. Non mi risulta però che queste contravvenzioni si applichino alla periferia delle città, dove esistono ancora molti venditori clandestini di tabacchi e apparecchi di accensione che non sono messi in contravvenzione dai vigili urbani. Bisognerebbe vedere se nella legislazione si potesse considerare la possibilità che le Amministrazioni comunali, in quanto tali, possano punire il reato di contrabbando e di vendita senza licenza, facendo così diminuire il numero di questi venditori clandestini. Mi pare che di ciò potrebbe prendere atto il Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

Metto, quindi, in votazione gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le penalità stabilite per il contrabbando dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1º maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:

- a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1.250 a lire 25.000;
- b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1.250 a lire 12.500;
- c) nei casi di cui al numero 5 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 750 a lire 2.500.

Per tutti i suddetti casi è dovuta, inoltre, la sopratassa pari all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1498 per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.

(E approvato).

Art. 2.

L'ammenda stabilita dall'articolo 11 del suddetto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, è modificata come segue:

da lire 750 a lire 2.500.

Le ammende stabilite dal successivo articolo 12 sono modificate come segue:

- a) misure previste dal primo comma: da lire 500 a lire 2.500;
- b) misure previste dal secondo comma: da lire 2.500 a lire 7.500.

(È approvato).

Art. 3.

Le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione previste dagli articoli 5 e 6 del surripetuto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sono modificate rispettivamente in lire 25.000 e lire 2.500.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un assegno una volta tanto
a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati » (N. 429). (Approvato dalla Camera
dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Questo provvedimento prevede la concessione di una indennità, una volta tanto, di ventimila lire nette a favore di coloro che al primo marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria. Questo provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati, ma io devo confessare che mi trovo imbarazzato nel consigliarne l'approvazione, in quanto la copertura è data da 250 milioni da prelevarsi dal conto corrente presso il Tesoro dello Stato, intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista. I proventi di questa gestione, ammontanti ad oggi a un miliardo e 250 milioni, sono incassati dal Tesoro e vengono passati per Cassa. Dichiaro, tra parentesi, che un giorno o l'altro dovremmo pure parlare di questi debiti di tesoreria.

Ora io mi domando se possiamo ammettere il principio che si provveda alla copertura attraverso un debito di tesoreria. Poichè questo non mi sembra possibile, ho formulato un emendamento, per cui l'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Per gli effetti di cui all'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica alla copertura della maggiore spesa derivante dalla attuazione della presente legge, nel limite massimo di 250 milioni, viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (13° provvedimento).

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con decreto alla iscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49».

In questo modo il tesoro riduce il suo de bito di 250 milioni e li porta all'entrata e la qui li porta alla spesa. A questo mira il mio emendamento, naturalmente, accettando questo emendamento, il provvedimento ritornerà alla Camera dei deputati. Devo dire che non è possibile che si provveda alla copertura di spese con debiti di tesoreria. Bisogna prima passare la somma all'entrata e solo dopo che questa è passata alla entrata, se ne può disporre. Occorre intanto ricordare che i debiti di tesoreria assommano alla non indifferente cifra di circa 200 miliardi.

GAVA. Io domando se non è possibile in sede di nota di variazione passare i 250 milioni prima all'entrata e poi alla spesa. Questo non sarebbe in contrasto con la legge in esame perchè si può richiedere che alla integrazione di questo provvedimento sia dal Tesoro presentata una nota di variazione che passi all'entrata i 250 milioni necessari.

PRESIDENTE. Questo non è possibile: o si chiudono completamente gli occhi, oppure occorre modificare la legge nel senso che con nota di variazione saranno messi all'entrata 250 milioni.

RICCI FEDERICO. Consento con quanto ha detto il Presidente. Noi non possiamo, per beni che riguardano il patrimonio dello Stato, seguire il sistema del progetto di legge. Devo però rilevare che l'emendamento del Presidente sistema le cose per il corrente esercizio; ma come si farà per l'anno prossimo?

PRESIDENTE. Ricordo al collega Ricci che questa elargizione viene fatta una volta tanto.

RICCI FEDERICO. Devo poi osservare che noi non sappiamo con esattezza se i beni dell'ex partito fascista presentino un margine sufficiente.

PRESIDENTE. Finora abbiamo un miliardo e 250 milioni di attività. Io mi auguro che non vi siano passività. RICCI FEDERICO. Però con questo sistema potrà accadere che ad una nuova occasione siano autorizzate spese con una copertura di questo genere. Sarebbe opportuno che tali progetti fossero accompagnati da una dichiarazione del liquidatore la quale assicurasse fino a che limiti possono essere assunti impegni.

Un'altra osservazione: non vi saranno altre categorie che sull'esempio di questa chiederanno elargizioni una volta tanto? È molto pericoloso, iniatti, trattare isolatamente le diverse categorie, in quanto si criano procedenti.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Ricci abbia ragione. Infatti, se si trattasse di una elargizione continuativa sarei più tranquillo, perchè il precedente non potrebbe essere invocato da altre categorie; invece, trattandosi di una elargizione, una volta tanto, il precedente può essere facilmente invocato. Io non sono molto favorevole alla concessione di queste gratificazioni fatte dallo Stato come se questi fosse un'azienda privata qualsiasi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, col voto che, come ha detto il senatore Ricci, non si ripetano elargizioni del genere. Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È concesso un assegno, una volta tanto, di lire 20.000 nette a favore di coloro che al 1º marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

(È approvato).

Art. 2.

Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.

Qualora da successivi accertamenti risultⁱ che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 250 milioni da prelevarsi dal conto corrente presso il Tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A questo articolo, come ho detto, dovrebbe essere sostituito il seguente: « Per gli effetti di cui all'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, alla conertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 250 milioni, viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (13º provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Chi approva questo articolo sostitutivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (N. 434-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI. Poichè il disegno di legge è stato distribuito poche ore fa e quindi non si è avuto il tempo di studiarlo, chiedo che ne sia rinviata la discussione.

ZOLI, relatore. Per quanto ho potuto rendermi conto del progetto di legge in esame, esso mira a colpire la possibilità di violazione della legge sulla nominatività dei titoli. In questi ultimi tempi, per esempio, sono state emesse obbligazioni che da qui a cinque anni si convertono automaticamente in azione. Ora. se la nominatività dei titoli è necessario che si mantenga, bisogna che la si rispetti effettivamente. Inoltre, il progetto di legge si preoccupa del fatto che una continua emissione di obbligazioni e di azioni stia determinando una situazione per cui obbligazioni ed azioni non trovano collocamento, perchè si tratta di aumenti di capitale sproporzionati alle possibilità del risparmio nazionale. Per cui si verifica il fatto che delle aziende che hanno bisogno di finanziamento non lo trovano perchè altre aziende, che svolgono attività produttive meno importanti per l'economia nazionale, assorbono tutto il risparmio Purtroppo, bisogna tenere presente che le aziende che trovano un maggiore collocamento sono quelle che hanno possibilità di svolgere una più grande propaganda. Per questo io ritengo che il provvedimento in esame debba essere approvato con quella urgenza che è stata richiesta.

RICCI FEDERICO. Sono contrario alla ingerenza dello Stato in questa materia.

26a RIUNIONE (9 giugno 1949(

PRESIDENTE. Faccio osservare che anche il Tesoro inglese disciplina le emissioni secondo un particolare calendario.

RICCI FEDERICO. Io non credo che la emissione di obbligazioni ed azioni abbia a favorire l'evasione della legge sulla nominatività delle azioni, perchè quelli che hanno diritto ad avere azioni le avranno e le obbligazioni, quando cesseranno di essere tali, finiranno per diventare anch'esse azioni nominative. Quindi non si possono confondere questi problemi. Ma io trovo scandaloso il fatto che lo Stato prima aiuti l'emissione di obbligazioni e poi ad un certo punto voglia disciplinarla. Ho detto « scandalosamente » ed infatti è noto che prima dell'apertura del Parlamento è stato fatto in modo clandestino un decreto legislativo che ha esonerato le obbligazioni dalla imposta di ricchezza mobile. Io chiedo la revoca di questo decreto. Tale decreto legislativo non è mai stato presentato al Parlamento perchè il Parlamento non c'era. Ora avviene che le aziende di piccola importanza, le quali non possono emettere obbligazioni perchè sul mercato non troverebbero collocamento, sono costrette a fare dei mutui con dei privati accendendo ipoteche e, quindi, pagando l'imposta di ricchezza mobile e le altre relative imposte. Le grandi aziende, invece, trovano subito collocamento per le loro obbligazioni e non pagano l'imposta di ricchezza mobile. Ora non si può continuare ad andare avanti con queste continue agevolazioni a favore delle grandi aziende. Su queste agevolazioni giocano le grandi aziende perchè emettono obbligazioni, che riservano agli azionisti, con un interesse elevato, sottraendo in tal modo i loro profitti all'imposta di ricchezza mobile. Insisto, quindi, per l'abrogazione di quel decreto legislativo che è veramente scandaloso, e mi dichiaro contrario all'approvazione del disegno di legge in discussione. Tutte le volte che vi è una ingerenza dello Stato possono avvenire favoritismi.

ZOLI, relatore Faccio presente che il decreto legislativo cui ha fatto cenno il senatore Ricci, è stato presentato con gli altri alla Camera dei deputati per la conversione in legge.

ZIINO. Ritengo che questo provvedimento richieda più maturo esame. Io non sono tanto

impressionato dal controllo che si vuole instaurare sulle emissioni di obbligazioni e di azioni per dare maggiori possibilità finanziarie alle industrie, ma sono invece molto impressionato, e sono quindi più sfavorevole che favorevole al disegno di legge, per quanto è detto nella prima parte dell'articolo 1, laddove viene sottoposta alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro la costituzione di -ocietà con capitale non inferiore a 100 milioni. Tale norma mi lascia molto perplesso e anzi mi induce ad essere sfavorevole al disegno di legge perchè può servire a cristallizzare situazioni, favorire protezionismi per le industrie esistenti, porre ostacoli a nuove iniziative, in regioni depresse, dove si sollecita l'incremento e lo sviluppo industriale.

Per queste ragioni prego il Presidente di volere accogliere la richiesta di sospensiva fatta dal collega Braccesi.

PRESIDENTE. Dato che la proposta di sospensiva è stata formalmente avanzata, devo aprire la discussione su questa pregiudiziale.

FORTUNATI. Questo provvedimento di legge riguarda emissione di azioni e di obbligazioni per le aziende che provvedono al un aumento sostanziale del capitale o riguarda anche i famosi saldi di rivalutazione del capitale?

PRESIDENTE. Questo provvedimento ha lo scopo di disciplinare il mercato obbligazionario e azionario.

FORTUNATI. Ma quando vengono emesse delle azioni si influisce sul mercato.

PRESIDENTE In questo caso si vuole disciplinare il mercato del denaro, cioè il risparmio monetario Si tratta cioè di vedere se questo risparmio deve essere impiegato secondo una disciplina o senza una disciplina.

FORTUNATI. Io sono per la disciplina di tutto e non per la disciplina di una sola parte. Ora 10 credo che gli inconvenienti nascano più dalla emissione di azioni in sede di saldi di rivalutazione che dalla vera e propria emissione di azioni, dove vi è un apporto concreto di capitali.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati doveva fare queste osservazioni quando venne in discussione il disegno di legge che vietava l'emissione di azioni gratuite.

26a RTUNIONE (9 giugno 1949)

FORTUNATI. Io in quella sede feci le mie osservazioni e colgo l'occasione, in sede di questo provvedimento, per riaffermare quelle osservazioni in quanto la dizione del disegno di legge è tale da fare insorgere dubbi. Ora, se il provvedimento si deve interpretare nel senso nel quale lo interpreto io sono favorevole ad esso, ma se invece si vogliono creare dei settori privilegiati evidentemente io sono contrario.

GAVA Sulla proposta di sospensiva non avrei niente da dire, perchè non credo che il provvedimento sia talmente urgente da doversi approvare stamane.

PRESIDENTE. Veramente il Governo ha chiesto l'urgenza.

ZOTTA. Mi associo a quanto è stato detto dai colleghi e propongo di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima riunione. Io, per esempio, non ho avuto il tempo di leggere questo provvedimento e sinceramente mi dispiace di intervenire nella discussione senza averlo profondamente studiato.

GAVA. Passiamo alla discussione di merito; se poi vedremo che non è possibile proseguire, rinvieremo la discussione.

PRESIDENTE Questa non mi sembra una procedura normale: o si rinvia il disegno di legge oppure, se lo si esamina, si deve giungere all'approvazione o al rigetto.

FORTUNATI. Faccio mia la proposta di sospensiva e propongo che il provvedimento sia portato dinanzi all'Assemblea. Dal momento che viene sottolineata l'importanza del provvedimento, non è possibile che esso sia trattato alla stregua dei provvedimenti di ordinaria amministrazione.

ZOLI, relatore. Vorrei dire al collega Fortunati che se ritiene che il provvedimento abbia tale portata da essere discusso in Assemblea, in tal caso sono d'accordo con lui, ma se il suo è un espediente per riproporre la proposta di sospensiva, dissento completamente. Noi potremmo aspettare per avere dal Tesoro i dati su quello che è stato il ritmo di questa corsa alla emissione di obbligazioni e di azioni.

GAVA. A me sembra che non occorrano dati. La disciplina del mercato del risparmio nazionale è necessaria perchè il risparmio è insufficiente a far fronte alle richieste di inve-

stimenti, donde la necessità di disciplinarlo avviandolo verso settori che sono più utili all'economia nazionale. Se il risparmio nazionale fosse su un livello normale noi potremmo accogliere la tesi del senatore Ricci ritenendo superfluo l'intervento dello Stato, ma mi pare che, stando così le cose, sia necessaria la disciplina. Mi sembrerebbe strano se si volessero disciplinare gli aiuti del Piano E.R.P. e poi si lasciasse libero il risparmio nazionale, che deve concorrere con gli aiuti E.R.P. a provocare la rinascita delle nostre industrie. Naturalmente io chiedo, con questo, che siano difese le iniziative delle industrie delle zone depresse perchè altrimenti tutte le aziende di speculazione vera e propria, che non hanno una attività economica favorevole alla Nazione, potranno assorbire il risparmio nazionale.

ZIINO. L'onorevole Gava non ha compreso il mio pensiero. Io ho detto che il provvedimento contempla due ipotesi: la prima riguarda la costituzione di capitali ex novo: viene costituito un capitale agli effetti di una intrapresa commerciale o industriale. La seconda ipotesi riguarda società già esistenti che hanno bisogno di aumentare il capitale. Io sono d'accordo di disciplinare la seconda ipotesi, cioè le industrie esistenti che emettono nuove azioni, gratuitamente concesse agli azionisti, oppure che emettono obbligazioni appesantendo il fondo del risparmio. Non sono però favorevole alla previa autorizzazione prevista nella prima ipotesi, quando si tratta di nuove società, vale a dire quando si tratta di costituire il capitale, perchè l'esperienza del passato insegna che quando le iniziative industriali o commerciali sono state sottoposte a previa autorizzazione, si sono commesse ingiustizie e queste ingiustizie sono andate quasi sempre a danno delle nostre zone depresse. Infatti tutte le volte ci si è detto: non c'è bisogno che facciate questa fabbrica perchè già esiste nella Valle Padana; non occorre costruma questo stabilimento perchè già esiste nella Valle Padana ecc. ecc.

PRESIDENTE. Le risulta in linea di fatto che ci siano state negative per la costituzione di aumenti di capitali?

ZIINO Lei che è senatore della mia provincia ricorderà il caso Vaccarino. Noi abbiamo

26a RIUNIONE (9 maggio 1949)

in provincia di Messina una industria che fa veramente onore, le raffinerie di Vaccarino. Lei sa quanto si dovette lottare contro l'opposizione di Gaslini per potere impiantare questa industria nella nostra provincia. La fortuna volle che a un certo momento nell'amministrazione ci fossero dei siciliani e precisamente dei messinesi e fu per questo motivo che riuscimmo ad avere l'autorizzazione per questi impianti.

PRESIDENTE. Non si trattava di nuovi impianti, bensì di aumenti di capitale.

ZIINO. Ho fatto distinzione tra costituzione di capitale e aumento di capitale.

GAVA. Vorrei chiarire in primo luogo che competente a dare un giudizio preliminare e non decisivo in materia non è il Ministro dell'industria e commercio, come era prima, ma è il Ministro del tesoro che deve fare una politica di credito e di regolamentazione del credito del risparmio, non già una politica quale quella che faceva il Ministro dell'industria e commercio Vorrei poi richiamare l'attenzione del senatore Ziino sul fatto che avverso l'eventuale decisione negativa del Ministro del tesoro vi è il ricorso al Comitato interministeriale del credito e del risparmio che, proprio cogli stessi criteri di disciplinamento del mercato del credito, deciderà in proposito.

Nel frattempo poi è intervenuto un compleso di leggi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno complesso di leggi promosse dal Ministero del tesoro, e in cui è delineata la sua politica di credito. È evidente, pertanto, che il Ministero del tesoro in tutto questo disciplinamento deve tendere, almeno in linea generale, a favorire l'iniziativa industriale nelle zone meridionali.

ZIINO Ciò non toglie che in linea di principio alcune domande saranno accolte ed altre saranno rigettate. Ora, evidentemente, bisogna che vi sia un criterio di coerenza sia da parte del Ministero del tesoro sia da parte del Comitato interministeriale del credito.

ZOLI, relatore. Il Ministro del tesoro ha facoltà solo di concedere, non di negare.

RUGGERI. Proporrei di demandare l'esame di questo disegno di legge, data la sua importanza, all'Assemblea.

PRESIDENTE. Per demandare un disegno di legge all'esame dell'Assemblea, vi deve essere una richiesta firmata da cinque componenti della ('ommissione.

RICCI FEDERICO. Propongo che la discussione del disegno di legge sia rinviata alla successiva adunanza della Commissione, da tenere anche domani.

PRESIDENTE. In relazione alla proposta di sospensiva del senatore Braccesi ed alla proposta del senatore Ricci, propongo di rinviare la discussione ad una nuova riunione della Commissione, che sarà tenuta nel pomeriggio alle ore 16,30 A tale riunione sarà invitato anche il Ministro del tesoro che potrà così fornire più ampie delucidazioni.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore pioroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ».

ZOTTA, relatore. Si tratta di prorogare la facoltà concessa all'Amministrazione di provvedere al pagamento dei premi al personale dipendente degli uffici periferici mediante la emissione di ordini di accreditamento. Precedentemente questa facoltà era concessa in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1945 in relazione ai piemi di operosità e rendimento. Ora i premi di operosità sono diventati compensi per lavori straordinari; restando, quindi, identica la sostanza, si chiede la proroga sino al 30 giugno 1950. Anche in questo caso si verifica l'inconveniente che la legge dovrebbe avere effetto retroattivo anche per il periodo che va dal gennaio al giugno

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

1949, cioè i soliti sei mesi di carenza. In questi sei mesi, io mi domando, è stato fatto uso di questa facoltà da parte dell'Amministrazione per provvedere ai pagamenti? Non dovrebbe essere stato fatto, ma avrebbero dovuto usare il sistema dei ruoli nominativi. Oggi la legge viene prorogata al 30 giugno 1950 e sana anche il periodo intermedio, nel caso siano state compiute queste operazioni.

PRESIDENTE. Proporrei che il relatore istruisse di più l'argomento e nel frattempo fosse rimandata la discussione. Se non si fanno osservazioni, così resta inteso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modificazioni alle norme sulla composizione
del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato » (N. 443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, relatore. Questo è un disegno di legge che porta delle modifiche al Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per adeguarlo al compito che esso deve svolgere. A differenza di quanto stabilito dalla legge del 1927, oltre il Ministro, si fa intervenire nel Consiglio anche il Sottosegretario di Stato, il quale naturalmente, in assenza del Ministro, presiede il Consiglio. Ed adesso che vi è un Sottosegretario quasi ad hoc, trovo giustissimo che ci sia questa variazione.

I membri scelti tra i funzionari salgono da tre a quattro e debbono essere di grado non inferiore al sesto. Si è fatta questa modifica per far entrare a far parte del Consiglio tutti i capi servizio perchè, essendo le branche effettivamente quattro, con la composizione precedente del Consiglio rimaneva escluso un capo servizio.

Data la ripartizione dell'azienda in branche assolutamente separate tra di loro, è giusto che siano presenti tutti i capi servizio. ZANARDI. Nella composizione del Consiglio, penso che ci debba essere un rappresentante politico, vuoi della Camera, vuoi del Senato.

TAFURI, relatore. Essendo aumentato il numero dei componenti del Consiglio, che è salito a 7 membri, con l'articolo 3 di guesto disegno di legge si crea una qualifica di vice direttore generale che verrà ricoperta da uno dei funzionari di grado V. Il Ministro è autorizzato a nominarlo vice direttore ed a farlo responsabile in mancanza del direttore. Infatti. in assenza del direttore, non vi era chi sostituisse legalmente il direttore. Ora, uno di questi capi servizio sarà nominato dal Ministro vice direttore, senza alcun aumento di spesa perchè trattasi solo di una qualifica e non del conferimento di un grado speciale. Del resto anche nell'Amministrazione delle ferrovie vi sono due vice direttori. Propongo pertanto che questo disegno di legge venga approvato perchè effettivamente comporta una migliore organizzazione di questo Consiglio di amministrazione.

In quanto alla proposta avanzata dal senatore Zanardi di fare entrare a far parte di questo Consiglio di amministrazione dei parlamentari, vorrei far presente gli inconvenienti a cui si andrebbe incontro. Infatti il Parlamento, che deve controllare il bilancio di questo e la gestione dell'Azienda, come farà ad esercitare questo controllo se dei parlamentari faranno parte del Consiglio di amministrazione? Piuttosto si potrebbe creare una Commissione di controllo come quella per la Cassa depositi e prestiti, ma senza fare entrare dei parlamentari a far parte del Consiglio di amministrazione, altrimenti il Parlamento diventerà responsabile, attraverso i suoi membri, delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

FORTUNATI. Chiedo che nei confronti di tutte le amministrazioni autonome sia affermato lo stesso principio che vale per le Aziende municipalizzate, che cioè siano gli organi legislativi a controllare i consigli di amministrazione.

ZOLI. Vorrei rispondere al senatore Fortunati che la struttura delle aziende municipalizzate è diversa da quella dei consigli di amministrazione; nei comuni lo stesso organo

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

esecutivo è elettivo e vi è una elezione della giunta da parte del consiglio. Se noi facciamo nominare del Parlamento quelli che dobbono essere gli amministratori di queste aziende statali, andremmo contro i principi generali amministrativi, perchè è il Governo che deve amministrare e successivamente vi potrà essere un controllo da parte del Parlamento.

Gli argomenti portati dal senatore Fortunati non sono argomenti che reggono nella strut tura attuale del nostro ordinamento statale; possiamo prendere in considerazione la proposta del senatore Tafuri, ma non possiamo andare oltre questa proposta, senza modificare completamente quella che è la struttura dello Stato.

FORTUNATI. Faccio notare che il potere esecutivo è nominato dal Parlamento in quanto, qualunque sia la formazione dell'esecutivo, se non ha la fiducia del Parlamento deve dimettersi. Ora il potere esecutivo deve rispondere alla fiducia del Parlamento, così come la giunta comunale deve rispondere alla fiducia del consiglio comunale. È un problema di sostanza; noi abbiamo delle aziende municipalizzate e alcune amministrazioni autonome dello Stato, come quelle di Torino e di Ivrea, che hanno una importanza notevole e non certo inferiore a quella di talune amministrazioni autonome dello Stato. Data l'importanza che hanno talune di queste amministrazioni, sarebbe necessario che vi fosse un controllo effettivo da parte del Parlamento. A tal fine non si tratta di creare delle commissioni sulla carta, si tratta di avere degli uomini che possano seguire la vita di queste amministrazioni. Questo è il problema di fondo che non si può eludere: noi dobbiamo seguire la strada che ha indicato il collega Zanardi per le aziende municipalizzate, e in tutto ciò non vi è alcuna incompatibilità con i principi di diritto amministrativo. La sostanza è che nella vita moderna, man mano che l'apporto economico finanziario diventa più complesso, il controllo del Parlamento deve essere effettivo. Se il Parlamento non è investito della visione sistematica di questo problema, il controllo rimarrà solo sulla carta.

ZOLI. Allora bisognerebbe cambiare la Costituzione.

ZOTTA. Non bisogna confondere la questione del controllo dello Stato sulla gestione economica finanziaria che l'Amministrazione dello Stato in via diretta o indiretta compie, con l'altro problema di indole delicatamente costituzionale posto dal collega Zoli. Bisogna distinguere allora le funzioni dello Stato, persona giuridica unica, nella sfera amministrativa e nella sfera legislativa. Il controllo amministrativo è solo esplicato dagli organi dello Stato che sono proposti a queste funzioni, siano organi diretti o indiretti, e non è possibile che un organo legislativo a sè intervenga in una funzione puramente amministrativa.

ZOLI. Il deputato è qualcosa in quanto componente dell'Assemblea legislativa; in sè non rappresenta nulla.

FORTUNATI. Diventa amministratore del consiglio di cui viene a far parte.

Ieri ho partecipato ad una seduta dell'Istituto centrale di statistica. Vorrei chiedere ai membri della Commissione finanze e tesoro del Senato che hanno approvato il bilancio e il capitolo riguardante questo Istituto, che cosa hanno capito di quanto hanno approvato. Per rendersi realmente conto di un bilancio bisogna, per forza di cose, entrare nel meccanismo del consiglio di amministrazione. È inutile che facciamo queste teorie di alta dottrīna; il problema rimane in questi precisi termim: oggi abbiamo una serie di enti pubblici che svolgono una attività amministrativa e, a differenza del passato, anche una attività economica con notevoli ripercussioni, non solo contabili ma anche con notevoli ripercussioni sul mercato. Non possono più usarsi quelle forme di controllo che il Governo usava attraverso il Parlamento venti o trenta anni fa e che, notate bene, oggi non sono nemmeno più in atto. In secondo luogo bisogna trovare una regola permanente di controllo tra potere legislativo e potere esecutivo, perchè solo in questo modo il potere legislativo può assolvere veramente la sua funzione, non solo di formulare delle norme di controllo, ma anche di applicazione della norma stessa. Questo è un problema che non si può eludere, continuando a ragionare in termini astratti, altrimenti si dovrebbe entrare nell'ordine di idee

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

che questi controlli debbono cessare: tesi liberistica portata alle estreme conseguenze, ma che ha oggi una sua impostazione corrente. Ma quando si ammette e si continua a sostenere che lo Stato deve controllare, deve intervenire, deve amministrare, non si possono lasciare queste amministrazioni in mano di uomini che dipendono solo da un Ministro e da un Sottosegretario o che, come il più delle volte, non dipendono nemmeno da un Sottosegretario ma da un direttore generale. Poichè in questo modo un effettivo controllo diventa impossibile, bisogna entrare nell'ordine di idee affermatosi nel 1910-15, nell'epoca cioè delle municipalizzazioni, nei cui consigli di amministrazione erano uomini che non erano certo dei rivoluzionari. Ora le aziende municipalizzate sono poste prevalentemente sotto il controllo una tantum solamente in sede di approvazione del bilancio, ma è la loro vita interna, la loro direzione concreta che deve essere seguita e controllata. Questo principio — come ho detto — fu già affermato alla vigilia della prima guerra mondiale e mi sembra che non sia una eresia, ma risponda ad esigenze concrete e effettive, al di sopra di ogni questione di forma.

PRESIDENTE. Lei non fa distinzione fra aziende che presentano il bilancio al Parlamento e aziende che non lo presentano. Per esempio l'Istituto centrale statistica non presenta il bilancio al Parlamento e perciò è evidente che vi deve essere nel suo seno una vigilanza del Parlamento. L'Ufficio nazionale delle ricerche si trova nella stessa situazione. Ora se si tratta di aziende che non devono presentare il bilancio al Parlamento, il controllo viene meglio effettuato includendo nel loro seno una commissione di vigilanza. Se si tratta invece di aziende che devono presentare il bilancio al Parlamento (Monopoli di Stato, Azienda delle poste e telegrafi ecc.) allora, in questo caso, crede lei, onorevole Zanardi, che si agevoli il controllo immettendo nei consigli di amministrazione dei parlamentari?

ZANARDI. Indubbiamente, perchè si tratta di organi politici.

PRESIDENTE. La Cassa depositi e prestiti non ha mai dato luogo a rilievi nel suo funzionamento, da quando esiste la Commissione di vigilanza. ZANARDI. La Cassa depositi e prestiti ha funzionato bene ed è stata bene amministrata proprio in quanto esisteva questa vigilanza politica.

TAFURI. Il problema sollevato dal senatore Zanardi potrebbe essere oggetto di un disegno di legge generale.

ZANARDI. Io ho voluto affermare il principio. Quando ho amministrato il pubblico denaro come sindaco, io ho sempre tenuto a che i rappresentanti comunali fossero di tutti i partiti. Sarò un illuso, ma è d'importanza decisiva sapere che nell'amministrazione del pubblico denaro vi sono dei ruoli veramente rappresentativi. La presenza delle diverse correnti politiche nelle amministrazioni crea una distensione tra gli stessi partiti. Io faccio una affermazione di carattere politico. Le leggi non le osserva nessuno; sono i principi etici e morali quelli che valgono e per i quali io mi batto.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che in queste particolari aziende la presenza di parlamentari è di una certa remora, ma vorrei domandare al senatore Fortunati: quando viene il bilancio dei Monopoli dello Stato (o anche il bilancio della Azienda delle ferrovie dello Stato ecc.) dinanzi al Parlamento, se il Parlamento vuole discutere, fare delle critiche, dal momento che nel Consiglio di amministrazione di quell'Ente ci sono i rappresentanti del Parlamento, le Camere finirebbero per autocriticarsi.

L'organizzazione costituzionale nel nostro Stato è tale che ci deve essere sempre un responsabile: questo responsabile è il Ministro che è alla testa di un determinato servizio. Lei non crede che in questa maniera si annulli, almeno in parte, la responsabilità del Ministro, sostituendola con quella dei rappresentanti del Parlamento?

FORTUNATI. Devo dire che la responsabilità di una amministrazione autonoma non è tanto del Ministro, ma è, anzi tutto, del Consiglio di amministrazione.

ZOLI. Ma di fronte al Parlamento risponde sempre il Ministro.

FORTUNATI. Ciò è evidente, ma a maggior ragione i parlamentari o le persone designate dal Parlamento staranno più attenti a

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

non commettere mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

ZOLI. Allora il giorno in cui il Ministro verrà a discutere di fronte al Parlamento, alle critiche che gli verranno mosse risponderà: prendetevela con i vostri rappresentanti! Questo significa sovvertire tutta l'organizzazione dello Stato.

FORTUNATI. Il Ministro ha la responsabilità politica. Se ritiene che in una amministrazione autonoma avvengono degli inconvenienti, sia pure con la responsabilità dei rappresentanti del Parlamento, ha la possibilità di investire della questione il Parlamento senza aspettare la presentazione del bilancio.

ZOLI. Questa è una questione generale. Si presenti un disegno di legge ad hoc.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, con l'invito di presentare, se lo si ritiene opportuno, un disegno di legge su questa materia.

FORTUNATI. Questo disegno di legge, che è al nostro esame, innova in materia, per cui è il Governo stesso che con questo provvedimento tende a modificare la struttura funzionale nell'Amministrazione dei monopoli.

TAFURI, relatore. Ma non è affatto così; il disegno di legge non fa che elevare il numero dei membri da 3 a 4, e oltre il Ministro include il Sottosegretario di Stato.

FORTUNATI. Con ciò il disegno di legge aumenta gli inconvenienti che io ho lamentato. Esso innova profondamente la struttura dell'amministrazione, perchè aumenta il numero di quegli elementi che già non portano alcun contributo utile.

SANNA RANDACCIO. Sulla proposta di nominare una Commissione di vigilanza sul tipo di quella che già esiste per la Cassa depositi e prestiti, mi pare che si potrebbe essere d'accordo.

ZOLI. È un problema da esaminare.

SANNA RANDACCIO. Io sarei favorevole ad inserire nella relazione la richiesta di esaminare questo problema. Ciò non toglie che i senatori Zanardi e Fortunati possano formulare un disegno di legge ispirato ai loro principi.

FORTUNATI. Ma è un anno che abbiamo presentato dei disegni di legge che ancora non sono stati presi in esame.

SANNA RANDACCIO. Ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Per conto mio io vedo questo disegno di legge così come lo vede il senatore Tafuri: cioè mentre ritengo opportuno istituire una Commissione di vigilanza, non credo che sia consono con la Costituzione dello Stato inserire rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di amministrazione perchè mi pare che si verrebbe ad una confusione di funzioni.

FORTUNATI. Non è necessario che siano dei parlamentari: possono essere persone designate dal Parlamento.

SANNA RANDACCIO. Ma « designati » significa che il Parlamento si assume la responsabilità di quella gestione e quindi non può più rivendicare su di essa il suo controllo.

TAFURI, relatore. A me pare che la propoposta Fortunati dovrebbe essere redatta in un disegno di legge che sostanzialmente stabilisse che in tutte le amministrazioni autonome dello Stato devono essere nel Consiglio di amministrazione nominati rappresentanti del Parlamento. Si tratterebbe però di un provvedimento di carattere generale. Io non entro nel merito del problema e non mi pronunzio, nè contro nè a favore, ma penso che per un simile provvedimento occorra un concreto disegno di legge e non si possa introdurlo, così di straforo, in un disegno di legge che non fa che modificare una piccolissima parte del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Come ho già detto, caso mai, senza entrare nel merito, posso accedere, secondo quanto ha detto il senatore Zanardi, alla istituzione di una Commissione di vigilanza, concetto che mi sembra più logico della proposta del senatore Fortunati.

ZANARDI. Ripeto che io intendo affermare un principio. In linea subordinata, faccio il voto che vi sia, in queste aziende statali, un controllo diretto del Parlamento, sotto la forma di Commissioni di vigilanza.

PRESIDENTE. Il senatore Zanardi intende dire, in altri termini, che ci sia la possibilità di un controllo della gestione durante la gestione stessa,

26a RIUNIONE (9 giugno 1949)

Con questo voto del senatore Zanardi dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

- « Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle finanze ed è composto dai seguenti membri:
- a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;
 - b) un consigliere di Stato;
- c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
- d) un avvocato dello Stato, di grado non inferiore al IV;
- e) il direttore generale de₁ Monopoli di Stato;
- f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
- g) quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di grado non inferiore al VI, o tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;
- h) tre rappresentanti del personale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
- «In caso di assenza del Ministro delle finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato.
- « Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.
- « Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio di am-

ministrazione, al direttore generale ed al vice direttore generale».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4, comma secondo del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1498, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni, la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

(E approvato).

Art. 3.

L'articolo 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di assenza ed impedimento del direttore gnerale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado V dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli con la qualifica di vice direttore generale, da nominarsi dal Ministro delle finanze.

« Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.